

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.146 DEL 07-08-19

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE NUOVO STUDIO DI FATTIBILITA' RELATIVO AI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO SITO IN VIA D. ALIGHIERI STUDIO 4 11 SRL DI FABRIANO (AN).

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di agosto, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che la passata Amministrazione, in considerazione del primario obiettivo di garantire la sicurezza delle scuole al fine di tutelare la pubblica incolumità degli alunni, soprattutto alla luce della situazione allarmante degli edifici scolastici del nostro paese a seguito dei numerosi incidenti registrati, ha inteso avviare l'effettuazione di tutte le indagini necessarie alla valutazione della sicurezza strutturale del complesso scolastico comunale sito in via D. Alighieri;
- che all'uopo, con deliberazione n. 36 del 24.04.2015, la Giunta Comunale ha stabilito l'effettuazione di tutto quanto necessario per la valutazione della sicurezza strutturale del complesso scolastico comunale sito in via D. Alighieri (verifica di vulnerabilità sismica) di cui all'art. 2 comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 e s.m.i., studio sismico della struttura indispensabile e propedeutico a qualsiasi progettazione di miglioramento e funzionalità dell'opera;
- che a seguito del mandato ricevuto, con determina di settore tecnico comunale n. 78 del 07.05.2015, è stato affidato ai sensi del Capo IV – Sezione I – del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e succ. mod. ed integrazioni (art. 125 comma 11) al Dott. Geol. Silvia Paggi con studio in Fiuminata (MC), l'incarico relativo alla redazione delle indagini e relazione geologica finalizzate alla realizzazione delle verifiche di vulnerabilità sismica suddetta;
- che inoltre, a seguito della determinazione di settore tecnico comunale n. 214 del 14.12.2015, la S.U.A. dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino con sede in San Severino Marche, stante la convenzione in essere stipulata in data 18/11/2015, Rep. n. 38, con determinazione n. 5 del 14.12.2015, ha provveduto ad affidare, ai sensi del Capo IV – Sezione I – del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e succ. mod. ed integrazioni (art. 125 comma 11), i servizi di Esecuzione dei sondaggi geognostici, Esecuzione prove di laboratorio e

Redazione della verifica sismica dell'edificio scolastico ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 e s.m.i. alle Ditte sotto indicate:

- Esecuzione dei sondaggi geognostici - Focus Ingegneria srl di Ravenna (RA);
 - Esecuzione prove di laboratorio - Laboratorio Prove Materiali Istituto Tecnico Statale per Geometri "G. Antinori" di Camerino (MC);
 - Redazione della verifica sismica dell'edificio scolastico ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 e s.m.i. - Ing. Clauco Clementi di Matelica (MC);
- che successivamente, a seguito dell'ottenimento di apposito finanziamento da parte del MIUR, con determina di settore tecnico n. 28 del 23.01.2016 è stato affidato, previo avvenuto espletamento di apposita R.D.O. tramite portale M.E.P.A., alla Ditta "Focus Ingegneria srl" con sede in Ravenna (RA) in via Romea Sud n. 264/B – P. Iva 02446940393, il servizio di "Esecuzione indagini strutturali e non strutturali sui solai e controsoffitti attinenti all'edificio scolastico di proprietà sito in via D. Alighieri" precedentemente non contemplato per mancanza di fondi;
- che l'Ing. Clauco Clementi con studio in Matelica (MC), in quanto incaricato dell'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico, a seguito dell'analisi tecnica dei risultati di prova eseguiti con le suddette indagini sui solai, ha consegnato al protocollo comunale n. 3505 del 26.07.2016 apposita relazione esplicativa;
- che nella suddetta relazione tecnica l'Ing. Clementi Clauco ha messo in evidenza come in alcune zone dell'edificio, alcuni solai, debitamente mappati, a causa dell'ammaloramento delle pignatte e del relativo intonaco hanno un meccanismo di collasso di tali elementi già innescato e propagato e quindi possono essere pericolose per la pubblica incolumità e quindi consiglia di intervenire immediatamente mediante l'utilizzo di controsoffittature anti-sfondellamento;
- che all'uopo con Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 28.07.2016, prendendo atto sia del rapporto finale sulle indagini strutturali e non strutturali eseguite sui solai dell'edificio scolastico comunale sito in Via D. Alighieri dalla Ditta Focus Ingegneria srl con sede in Ravenna (RA) che della relazione tecnica redatta dall'Ing. Clementi Clauco ed assunta al protocollo comunale n. 3505 del 26.07.2016, è stato dato mandato al Responsabile del Servizio LL.PP. di provvedere con urgenza, nel rispetto della normativa in materia, all'affidamento di apposito incarico esterno a ditta di fiducia al fine della messa in sicurezza dei solai ammalorati e pericolosi per la pubblica incolumità;
- che a seguito di apposita ricerca di mercato, con determina di settore tecnico n. 132 del 29.07.2016, è stata affidata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), a favore della Ditta F.lli Luzi di Luzi Gianluca con sede in Macerata (MC) in Via Esino n. 7 – P. Iva 01065730432 – C.F. LZUGLC67S17E783P, la realizzazione dei lavori di somma urgenza relativi alla messa in sicurezza dei solai della Scuola del Capoluogo sita in Via D. Alighieri;

- che nel frattempo a seguito degli eventi sismici iniziati in data 24.08.2016 il complesso scolastico è stato controllato per due volte da parte delle squadre Aedes inviate dalla Regione Marche ed in entrambe le occasioni è stata dichiarata l'agibilità dello stesso;
- che al termine dell'esecuzione di tutti gli studi suddetti, l'Ing. Clauco Clementi di Matelica (MC), con plico assunto al protocollo comunale n. 3855 del 28.07.2017, ha consegnato al comune le verifiche di vulnerabilità sismica del complesso scolastico sito in via D. Alighieri n. 13 e contestualmente ha provveduto ad esplicitarne i risultati all'Amministrazione;
- che dalle verifiche svolte sono scaturiti i sotto indicati indici di rischio (parametro che descrive il livello di sicurezza dell'edificio nei confronti dell'azione sismica della struttura), tenendo conto che l'edificio adibito a scuola è costituito da due corpi costruiti in epoche diverse, di cui una parte preponderante in muratura che risale al 1962 ed un piccolo ampliamento in c.a. la cui realizzazione risale al 1977:
 - o Parte in muratura: Indice di rischio $I_r = 0,12$.
 - o Parte ampliamento in c.a.: Indice di rischio $I_r = 0,09$.
- che con deliberazione n. 72 del 08.09.2017, la Giunta Comunale ha stabilito, a seguito anche di accordi e decisioni intraprese congiuntamente con la dirigente scolastica Dott.ssa Pierina Spurio e l'Ing. Alberto Marchionni in qualità di responsabile della sicurezza di plesso, di provvedere a interdire fin da subito l'utilizzo della parte di edificio in c.a. sino alla esecuzione di opere di miglioramento/adeguamento sismico della struttura, ridistribuendo le classi ivi allocate all'interno della porzione restante di fabbricato in muratura, oltre alla divisione dell'aula magna con pareti provvisorie in cartongesso in modo tale da avere due spazi distinti;
- che inoltre l'Amministrazione, anche in considerazione delle alte vulnerabilità riscontrate sull'edificio, ha inteso dover verificare tutti gli aspetti possibili in termini qualitativi ed economici relativi ad un eventuale adeguamento sismico del complesso confrontandoli con quelli connessi alla costruzione di una nuova struttura composta da almeno n. 10 aule, aula insegnanti, aula tecnica/magna, una cucina con sala mensa ed una palestra;
- che tra i possibili siti relativi alla costruzione di un nuovo plesso scolastico la passata Amministrazione ha ritenuto necessario verificare la congruità o dell'area di proprietà comunale sita in loc. Stoini attualmente adibita a campo da calcio (destinazione urbanistica da Piano Regolatore Generale Comunale: "V4" – attrezzature per lo sport) o in alternativa i terreni di proprietà privata posti a valle di Via E. Mattei (destinazione urbanistica da Piano Regolatore Generale Comunale: "C" – Zona di espansione) o i terreni di proprietà privata posti a monte di Via E. Mattei (destinazione urbanistica da Piano Regolatore Generale Comunale: "EA" – Zona Agricola di Salvaguardia Paesistico Ambientale);
- che all'uopo con deliberazione n. 96 del 14.12.2017 la Giunta comunale ha espresso apposito atto di indirizzo politico-amministrativo dando mandato al responsabile del Servizio LL.PP. di affidare, nel rispetto della normativa vigente in materia, a soggetto esterno in possesso di adeguati requisiti tecnici e professionali apposito incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica al fine di verificare tutti gli aspetti possibili in termini qualitativi ed economici relativi ad un eventuale adeguamento sismico del complesso scolastico del

capoluogo sito in via D. Alighieri n. 13 confrontandoli con quelli connessi alla costruzione di una nuova struttura, propedeutico anche all'individuazione di eventuali finanziamenti pubblici;

- che pertanto con determina di settore tecnico n. 32 del 29.01.2018, previa redazione di apposito documento preliminare da parte del RUP Ing. Massacci Lorenzo (prot. n. 192 del 13.01.2018) e ricerca di mercato, è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), all'Ing. Clauco Clementi, nato a Matelica (MC) il 05/08/1949 ed ivi residente in C.so Vittorio Emanuele n. 50 - Codice Fiscale CLMCLC49M05F051Y – P. Iva 00924870439, regolarmente iscritto all'Albo Professionale (Sez. A) dell'Ordine degli Ingegneri di Macerata dal 27.02.1976 al n. 210, l'incarico relativo alla redazione dello studio di fattibilità in oggetto riguardante i “Lavori di miglioramento/adeguamento sismico/nuova costruzione del complesso scolastico del capoluogo sito in via D. Alighieri”;
- che in data 21.06.2018 con protocollo n. 3015, previa effettuazione di vari incontri tecnici con l'Amministrazione comunale, l'Ing. Clauco Clementi di Matelica (MC) ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al fabbricato scolastico del capoluogo nel quale si evidenzia l'impossibilità/non economicità di adeguamento della struttura esistente e pertanto la necessità di realizzazione di un nuovo complesso scolastico individuando quale area più favorevole alla costruzione quella di proprietà comunale sita in loc. Stoini attualmente adibita a campo da calcio oltre alla realizzazione di parcheggi e verde sul terreno limitrofo di proprietà privata (f. 20 p. 553) da acquisire/espropriare;
- che nel suddetto progetto vengono inoltre esplicitate tutte le peculiarità della nuova struttura così come previste dal D.M. del 18.12.1975 e definiti i relativi costi;
- che all'uopo con D.G.C. n. 53 del 21.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo alla realizzazione di un nuovo complesso scolastico in sostituzione di quello esistente in loc. Stoini così come redatto dall'Ing. Clauco Clementi, nato a Matelica (MC) il 05/08/1949 ed ivi residente in C.so Vittorio Emanuele n. 50 - Codice Fiscale CLMCLC49M05F051Y – P. Iva 00924870439, regolarmente iscritto all'Albo Professionale (Sez. A) dell'Ordine degli Ingegneri di Macerata dal 27.02.1976 al n. 210, che comporta una spesa complessiva di €. 3.900.000,00;

Considerato:

- che l'attuale Amministrazione, esaminati e valutati con attenzione tutti gli studi suddetti, prendendo atto dell'impossibilità/non economicità di adeguamento della struttura esistente e pertanto la necessità di realizzazione di un nuovo complesso scolastico, ritiene per motivi di economicità (evitare espropri di terreni previsti nella soluzione di ricostruzione del complesso scolastico nell'area degli Stoini, evitare la ricostruzione della palestra, evitare la ristrutturazione e riconversione/vendita dell'attuale struttura in un mercato immobiliare sul territorio fermo da anni), per motivi di riduzione dei tempi (il progetto di ricostruzione del complesso scolastico nell'area degli Stoini prevede la redazione di una variante urbanistica per rendere la zonizzazione compatibile con la nuova realizzazione oltre all'eliminazione di alcuni vincoli come quello delle distanze stradali), per motivi urbanistici ed ambientali (il nuovo complesso scolastico in loc. Stoini sottrarrebbe una grande area a verde al parco cittadino, inoltre la sua

posizione incassata al di sotto della sede stradale provinciale adiacente è estremamente pericolosa), che sia estremamente più vantaggiosa la ricostruzione dell'edificio scolastico nell'attuale area di via Dante Alighieri previa demolizione dello stesso;

- che pertanto l'Amministrazione, anche al fine della partecipazione all'Avviso pubblico del 11.07.2019 del MIUR relativo al finanziamento di interventi finalizzati alla costruzione di nuovi edifici scolastici nelle aree terremotate del centro Italia, ritiene necessaria la redazione di un nuovo studio di fattibilità tecnico-economica che tenga conto dei nuovi indirizzi;
- che all'uopo con Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 18.07.2019 è stata approvata apposita variazione di bilancio in merito al finanziamento per la redazione dello studio di fattibilità suddetto;
- che inoltre, con deliberazione n. 65 del 18.07.2019, la Giunta Comunale ha stabilito di avviare il processo di realizzazione del nuovo complesso scolastico nell'attuale area di via Dante Alighieri previa demolizione dello stesso e non nell'area sita in loc. Stoini, dando mandato al responsabile del Servizio LL.PP. di provvedere, nel rispetto della normativa in materia, all'affidamento di apposito incarico esterno a progettista di fiducia al fine della predisposizione di uno studio di fattibilità che tenga conto dei nuovi indirizzi anche al fine della partecipazione all'Avviso pubblico del 11.07.2019 del MIUR relativo al finanziamento di interventi finalizzati alla costruzione di nuovi edifici scolastici nelle aree terremotate del centro Italia;
- che infatti l'Ufficio Tecnico non è in grado di espletare tale incarico in quanto attualmente occupato nella gestione delle numerose pratiche correnti ed in quelle connesse alla ricostruzione post-sisma 2016;

Visto:

- che l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Nuovo Codice appalti" consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro;
- che la normativa in materia di acquisizione di beni e di servizi, come modificata in dal D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, nell'incentivare il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede:
 - o l'obbligo degli enti locali di avvalersi di convenzioni Consip, ovvero di utilizzare i parametri "qualità-prezzo" quali limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
 - o l'obbligo per gli enti locali di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010;
- che inoltre ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. i Comuni non capoluogo di Provincia dovevano procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove

esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. (ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107 del 2015, la disposizione suddetta si applica alle gare bandite dal 1° novembre 2015);

- che all'uopo questo Comune in data 18.11.2015, in adempimento alla Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 23.12.2014, ha sottoscritto la Convenzione rep. n. 38 per l'adesione alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino con sede in San Severino Marche (a sua volta costituita con Delibera di Consiglio dell'Unione n. 3 del 05.02.2015);
- che la Legge Finanziaria 2016 n. 208 del 28.12.2015 (art. 1 commi n. 501 e n. 502) ha previsto alcune modifiche alle normative suddette ed in particolare:
 - o I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
 - o Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 1.000,00 (importo elevato ad €. 5.000,00 con la Legge Finanziaria n. 145 del 30.12.2018, art. 1 comma n. 130), sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
- che in ultimo anche gli art.li 36 e 37 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice degli Appalti) prevedono che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38; Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;
- che con la Legge n. 55 del 14.06.2019 (Legge di conversione del "Decreto Sblocca Cantieri"), art. 1 comma a, ha previsto la sospensione dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs 50/2016 sino al

31.12.2020 e pertanto anche i Comuni non capoluogo di Provincia possono procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi autonomamente per qualsiasi importo di aggiudicazione;

- pertanto che, considerato l'importo modesto occorrente per il servizio in questione (importo < a €. 5.000,00 con la Legge Finanziaria n. 145 del 30.12.2018, art. 1 comma n. 130), il Comune può procedere direttamente senza dover ricorrere ad una centrale di committenza qualificata o all'utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici;
- che inoltre per la specificità e l'urgenza del servizio in oggetto non si ritiene possibile ed opportuno l'affidamento di apposito incarico attraverso il portale MEPA (scadenza partecipazione bando Miur il 10.09.2019);
- ritenuto pertanto, per le motivazioni di urgenza suddette, procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) tramite la richiesta di apposito preventivo di spesa a professionista di fiducia dell'Ente secondo il principio generale di rotazione degli incarichi e tenendo conto delle capacità tecniche e dei servizi analoghi svolti nei temi trattati;
- che lo Studio tecnico associato "Studio 4 11 srl" con sede in via IV Novembre n. 16 di Fabriano (AN) – P. Iva 02525360422, degli ingegneri Nicola Cristalli e Alessandro Latini, sentito in merito ha dato la disponibilità immediata all'espletamento dell'incarico di redazione dello studio di fattibilità relativo alla demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico nell'attuale area di via Dante Alighieri, fornendo apposito preventivo di spesa (assunto al protocollo comunale n. 4033 del 07.08.2019) per un importo di €. 4.300,00 + Iva 22% (Totale €. 5.246,00);
- che l'offerta presentata si ritiene congrua e favorevole per l'Ente in quanto ben al di sotto dei parametri di cui al Decreto Ministeriale del 17 Giugno 2016 (individuazione parametri di calcolo tariffe professionali) considerato anche l'incarico di tipo fiduciario da conferire;
- il durc on-line acquisito dal sito dell'Inail dal quale si prende atto della regolarità contributiva dello Studio tecnico associato "Studio 4 11 srl" con sede in via IV Novembre n. 16 di Fabriano (AN) con scadenza al 01.11.2019;
- il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione;
- DATO ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- Visto il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- Visto Il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- Visto l'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

- Visto il CIG. n. **Z4F29730B6** acquisito per l'affidamento del servizio in questione;
- Visti gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Per le motivazioni sopra esposte:

D E T E R M I N A

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), allo Studio tecnico associato "Studio 4 11 srl" con sede in via IV Novembre n. 16 di Fabriano (AN) – P. Iva 02525360422, nelle persone degli ingegneri Nicola Cristalli e Alessandro Latini regolarmente iscritti all'Albo Professionale dell'Ordine degli Ingegneri di Ancona rispettivamente al numero A2576 e A2317, l'incarico relativo alla redazione dello studio di fattibilità in oggetto riguardante i "LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO NELL'ATTUALE AREA DI VIA D. ALIGHIERI", per un costo complessivo offerto di €. 4.300,00 + Iva 22% (Totale €. **5.246,00**);
- Di approvare l'allegata offerta economica assunta al protocollo comunale n. 4033 del 07.08.2019;
- Di ribadire che il Responsabile del Procedimento è individuato nella figura del Responsabile del Servizio LL.PP. Ing. Massacci Lorenzo;
- Di stabilire quanto segue:
 - In linea del tutto generale il progettista nello studio di fattibilità dovrà sviluppare i seguenti temi:
 - Analisi di tutti gli aspetti di fattibilità tecnica, urbanistica ed economica relativamente alla realizzazione di un nuovo complesso scolastico previa demolizione di quello esistente;
 - Proposta di intervento con schemi grafici relativamente alla realizzazione di un nuovo complesso scolastico con specifico riferimento alle normative in materia.
 - Il professionista dovrà provvedere a redigere e consegnare all'Ente lo studio richiesto entro il 31.08.2019;
 - Il pagamento del compenso complessivo offerto sarà effettuato in un'unica soluzione e cioè entro 60 giorni dalla presentazione dello studio previa presentazione di regolare fattura e verifica della regolarità contributiva.
- Di dare al presente atto valore contrattuale, da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, DPR 26/04/1986 n. 131, mediante sottoscrizione di una copia della presente determinazione da parte del Comune di Fiuminata e del legale rappresentante della Ditta in questione, a titolo di accettazione delle condizioni;

- Di dare atto che la spesa complessiva di €. 5.246,00 necessaria per il pagamento delle prestazioni suddette trova imputazione al capitolo al capitolo 198 art. 1 del bilancio corrente esercizio;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per quanto di competenza ed allo “Studio 4 11 srl” con sede in via IV Novembre n. 16 di Fabriano (AN).

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to MASSACCI LORENZO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO

F.to AURELI SABATINO

Li, 07-08-19

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li 07-08-2019

F.to MASSACCI LORENZO

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 07-08-019 al 22-08-019

Li 23-08-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSACCI LORENZO

Li 07-08-2019